



# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

PATTO TERRITORIALE DEI SINDACI DELLE VALLI E DELLA PIANURA DI CUNEO –  
APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 questo collegio, con deliberazione n. 162 del 27 novembre 1996, approvò l'adesione al costituendo Consorzio socio assistenziale del cuneese [C.S.A.C.], attribuendo al medesimo le funzioni di carattere socio assistenziale;
- la medesima deliberazione approvò altresì lo schema di convenzione per la relativa costituzione e lo statuto del consorzio medesimo, operativo dal mese di gennaio 1997;
- con deliberazione n. 158 del 25 novembre 2003 questo consiglio approvò un nuovo schema di convenzione e uno statuto determinati dall'assorbimento di consorzi socio assistenziali di territori limitrofi;
- con le deliberazioni consiliari n. 43 del 19 aprile 2010 e n. 84 del 21 novembre 2017 lo statuto di cui trattasi fu fatto, infine, oggetto di ulteriori integrazioni e modifiche;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 2 del 29 aprile 2015, avente per oggetto: "Costituzione ufficio di coordinamento – cabina di regia per le politiche del territorio consortile distrettuale", l'assemblea consortile approvava la costituzione dell'ufficio di coordinamento – cabina di regia quale strumento con cui i sindaci potessero stabilire la pianificazione strategica delle politiche del territorio al fine di garantire "benessere", determinando o proponendo linee di indirizzo e percorsi virtuosi, gestendo il confronto con le autonomie locali, il terzo settore, gli imprenditori, il volontariato, i cittadini e tutte le comunità locali;
- il lavoro positivamente svolto nel corso dei tre anni dall'istituzione dalla cabina di regia ha comportato la necessità di potenziare la cabina di regia stessa con un patto territoriale dei sindaci e della pianura di cuneo al fine di regolamentare tutte le iniziative, le attività e le competenze che sono attribuite ai comuni e che riguardano in particolare il benessere e la qualità di vita dei propri cittadini;

Riscontrato che:

- con deliberazione n. 19 adottata nella seduta del 20 giugno 2018 l'assemblea consortile ha approvato il "Patto territoriale dei sindaci delle valli e della pianura di cuneo", così come da "allegato A";
- con lettera protocollo n. 13613 in data 27 giugno 2018, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 27 giugno 2018 con il n. 46751, il Consorzio ha trasmesso copia della suddetta deliberazione, con invito ad approvare il contenuto del patto con deliberazione del Consiglio comunale entro la data del 31 luglio 2018;

Ritenuto opportuno approvare il "Patto territoriale dei sindaci delle valli e della pianura di Cuneo" quale strumento di coordinamento delle iniziative, attività e competenze attribuite ai comuni in materia di benessere e qualità della vita dei propri cittadini;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il “patto territoriale dei sindaci delle valli e della pianura di cuneo”, secondo il testo che viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
- 2) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Bramardi Rosalba, funzionario contabile del settore Personale, Socio educativo e Appalti.

# **PATTO TERRITORIALE DEI SINDACI DELLE VALLI E DELLA PIANURA DI CUNEO**

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il patto territoriale ha per oggetto delle proprie iniziative tutte le funzioni attribuite ai Comuni, indicate negli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con riferimento particolare a quegli aspetti che riguardano il benessere e la qualità della vita dei propri cittadini.

## **Art. 2 – Finalità**

1. Il patto è volto a fornire ai propri aderenti un luogo, formalmente istituito e regolamentato, ove poter congiuntamente valutare ed approfondire tutte le tematiche che rientrano nelle competenze dei Comuni.
2. L'attività di valutazione ed approfondimento ha lo scopo di proporre soluzioni in un'ottica congiunta di bacino, orientando i Comuni verso provvedimenti omogenei o, comunque, coordinati.
3. Il patto si concretizza nella formulazione di pareri o di proposte operative, affinché:
  - a) I rappresentanti del patto territoriale le possano esporre e sostenere in tutte le sedi di consultazione, a nome di tutti gli aderenti;
  - b) Ciascun Comune aderente possa sostenere decisioni concordate nelle sedi deliberanti.

## **Art. 3 – Bacino geografico di riferimento**

1. Il bacino geografico di riferimento del patto territoriale è rappresentato da quelle valli e da quella porzione di pianura che hanno come riferimento naturale la città di Cuneo.
2. Il bacino geografico coincide con il distretto sanitario e con l'ambito di competenza del Consorzio Socio Assistenziale (CSAC) e del Consorzio per la raccolta dei rifiuti (CEC) e, qualora leggi regionali, statuti o regolamenti lo permettano, la Rappresentanza del patto territoriale può rapportarsi con tali Enti in rappresentanza dei suoi aderenti.

#### **Art. 4 – Aderenti al patto territoriale**

1. Aderiscono al patto territoriale i seguenti Comuni:.....
2. Possono aderire al patto ulteriori Comuni, a condizione che il loro territorio sia omogeneo rispetto al bacino geografico di riferimento e che il rispettivo Consiglio approvi la presente convenzione.
3. Qualsiasi Comune aderente al patto può recedere dall'adesione, assumendo deliberazione consiliare in tal senso.

#### **Art. 5 – Metodologia di lavoro**

1. I lavori del patto territoriale si svolgono con il minimo delle formalità, adottando per i contatti gli strumenti informatici della rete e della telefonia ritenuti più idonei.
2. Le risultanze finali vengono rese pubbliche con la metodologia ritenuta più idonea.
3. L'apporto di quanti partecipano all'attività del patto, sia come rappresentanti sia come collaboratori, è a titolo gratuito.

#### **Art. 6 – Sede operativa**

1. La sede presso la quale si svolgono di norma gli incontri e le riunioni è quella del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in Cuneo via \_\_\_\_\_.
2. Per soddisfare le minime esigenze amministrative del Patto territoriale, ci si avvale del personale e delle apparecchiature tecniche, informatiche e telefoniche del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

## Art. 7 – Cabina di regia

1. I Sindaci dei Comuni aderenti al patto territoriale svolgono l'attività di esame, approfondimento e proposta per il tramite di un organismo di rappresentanza denominato "Cabina di regia", composto da n. 13 Sindaci in carica.
2. Ciascun componente è espressione di una delle seguenti aree territoriali:

N. COMPONENTI	AREA TERRITORIALE	ABITANTI
1	CUNEO	56.256
1	BORGO SAN DALMAZZO	12.579
1	BUSCA	10.110
2	UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE – Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia, Valdieri.	20.062
2	UNIONE MONTANA VALLE GRANA – Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana.	17.890
2	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA – Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo.	11.601
1	UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME – Entracque, Limone Piemonte, Robilante, Roccavione, Vernante.	8.435
1	UNIONE MONTANA VALLE STURA – Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo, Vinadio.	7.455
1	ZONA PIANURA – Centallo, Tarantasca.	9.113
1	ZONA PIANURA – Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo.	9.049

ed è nominato dai Sindaci dei Comuni della rispettiva area.

3. Il Sindaco nominato per far parte della Cabina di regia – ad esclusione del Sindaco del Comune di Cuneo - può delegare, in sua vece, un componente della sua amministrazione, per un impegno continuativo.
4. I componenti della Cabina di regia cessano dall'incarico con la decadenza dalla carica di Sindaco o, se delegati, con la revoca formale della delega o con la cessazione dalla carica comunale.
5. L'incarico si considera comunque cessato anche nel caso di rinnovo della carica di Sindaco e ad ogni cessazione i Sindaci dell'area di riferimento devono nominare il componente in sostituzione.

## Art. 8 – Modalità operative della Cabina di regia

1. Presidente della Cabina di regia è il Sindaco del Comune di Cuneo e Vice Presidente è un componente della Cabina di regia eletto a maggioranza dagli appartenenti alla stessa.

2. Il Sindaco del Comune di Cuneo può essere talvolta rappresentato da un proprio Assessore, competente su specifiche materie oggetto di esame.
3. Il Presidente dispone la convocazione delle riunioni, propone gli argomenti di trattazione, conduce i lavori e cura la diffusione delle decisioni assunte.
4. La Cabina di regia può disporre di un Segretario, che cura la redazione degli atti e della corrispondenza
5. Ogni riunione viene preceduta da convocazione, che indica gli argomenti oggetto di esame, da effettuarsi con mezzi informatici, di rete o telefonici.
6. La riunione, all'ora stabilita, ha inizio indipendentemente dal numero dei presenti.
7. Per la trattazione di specifici argomenti la Cabina di regia può ricorrere all'apporto di esperti sul tema, siano essi amministratori o funzionari.
8. Comuni non appartenenti al patto possono essere associati ad iniziative che funzionalmente li coinvolgano, con possibilità di partecipare ai lavori della cabina di regia secondo modalità da concordarsi.
9. Le risultanze dei lavori della Cabina di regia sono partecipati a tutti i Comuni aderenti nei modi ritenuti più opportuni.

#### **Art. 9 – Attuazioni operative**

1. Qualora s'intenda dare attuazione operativa ad iniziative che non rientrano nei compiti istituzionali dei Consorzi o delle Unioni di Comuni, la Cabina di regia promuove accordi tra i Comuni interessati, mediante lo strumento della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. La Cabina di regia individua i Comuni idonei a partecipare all'iniziativa ed il Comune meglio attrezzato per assumere la veste di capofila, predispone il testo di convenzione e fornisce assistenza in tutte le fasi d'attuazione.

#### **Art. 10 – Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha inizio dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti i Sindaci aderenti e termine il 31 dicembre 2028.

#### **Art. 11 – Disposizioni fiscali**

1. La presente convenzione è esente da oneri di bollo e di registrazione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.